



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 227 LEGISLATURA N. VIII

seduta del
22/06/2009
delibera
1036

pag.
1

DE/AM/S08 Oggetto: DPR 357/97 - Decreto ministeriale 22 gennaio 2009 -
0 NC Adeguamento delle misure di conservazione generali per
 le zone di protezione speciale di cui alla direttiva
Prot. Segr. 79/409/CEE e per i siti di importanza comunitaria di
1130 cui alla direttiva 92/43/CEE - Modifiche ed
 integrazioni della DGR n. 1471/2008.

L'anno duemilanove addì 22 del mese di giugno in Ancona presso la sede della Regione Marche si è riunita la Giunta Regionale regolarmente convocata:

- Petrini Paolo	Vice Presidente
- Amagliani Marco	Assessore
- Benatti Stefania	Assessore
- Carrabs Gianluca	Assessore
- Donati Sandro	Assessore
- Marcolini Pietro	Assessore
- Mezzolani Almerino	Assessore
- Rocchi Lidio	Assessore
- Solazzi Vittoriano	Assessore

Sono assenti:

- Spacca Gian Mario	Presidente
- Badiali Fabio	Assessore

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza, in assenza del Presidente della Giunta regionale, il Vice Presidente Petrini Paolo che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario della Giunta regionale Brandoni Bruno.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti
Riferisce in qualità di relatore: L'Assessore Amagliani Marco.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

OGGETTO: DPR 357/97. Decreto ministeriale 22 gennaio 2009. Adeguamento delle misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i Siti di Importanza Comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE. Modifiche ed integrazioni della DGR n. 1471 del 27 ottobre 2008.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Ambiente e paesaggio, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16, comma 1 lettera a) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del dirigente del Servizio Ambiente e paesaggio e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'art. 28 dello Statuto Regionale;

con la votazione, resa in forma palese, riportata a pag. 1;

DELIBERA

Di modificare ed integrare la DGR n. 1471 del 27 ottobre 2008 nel modo seguente:

- al punto 7 dell'Allegato 1 e alla lettera **g.** del Par. *Attività venatoria* dell'Allegato 2 le parole "entro la data di emanazione del presente atto" sono **soppresse**;
- nel punto 8 dell'Allegato 1 e nella lettera **h.** del Par. *Attività venatoria* dell'Allegato 2, dopo la parola "esistenti" del primo periodo sono aggiunte le parole "**fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni**";
- nella lettera **e.** del Par. *Attività ed interventi* dell'Allegato 2, dopo la parola "gestori" aggiungere le parole "**e ai fini dell'accesso agli appostamenti fissi di caccia, definiti dall'art. 31 della L.R. n. 7/1995, da parte delle persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione, esclusivamente durante la stagione venatoria**";
- nella lettera **f.** del Par. *Attività ed interventi* dell'Allegato 2 le parole "lo svolgimento di manifestazioni motoristiche di qualsiasi genere è consentito solo lungo le strade asfaltate" sono sostituite dalle seguenti parole "**lo svolgimento di manifestazioni motoristiche è consentito solo lungo le strade asfaltate, ad eccezione della riedizione di manifestazioni motoristiche nazionali ed internazionali già svoltesi, le quali possono effettuarsi anche su strade di uso pubblico non asfaltate previo parere positivo dell'ente cui l'art. 24 della L.R. n. 6/2007 affida la gestione del sito Natura 2000 interessato**".

Il Segretario della Giunta
(Dott. Bruno Brandoni)

Il Presidente della Giunta
(Dott. Gian Mario Spacca)

(Paolo Petrini)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

Il decreto del Ministro dell'Ambiente del 17 ottobre 2007 ha dettato criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS). In particolare l'articolo 2 ha stabilito norme per la definizione delle misure di conservazione per le ZSC, gli attuali Siti di Importanza Comunitaria (SIC). L'articolo 3 ha disciplinato la definizione delle misure di conservazione per le ZPS. L'articolo 4 ha individuato le tipologie ambientali di riferimento per le ZPS. L'articolo 5 ha precisato i criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tutte le ZPS. L'articolo 6 ha precisato i criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tipologie di ZPS.

La DGR n. 1471 del 27 ottobre 2008 contiene le misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciali di cui alla Dir. 79/409/CEE e per i Siti di Importanza Comunitaria di cui alla Dir. 92/43/CEE, in adeguamento alle previsioni del DM 17 ottobre 2007.

Il decreto del Ministro dell'Ambiente del 22 gennaio 2009 ha modificato il DM 17 ottobre 2007.

La sentenza n. 5239 del 25 maggio 2009 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Bis, ha annullato alcune disposizioni del DM 22 gennaio 2009, sopra citato.

Motivazione

A seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Ambiente del 17 ottobre 2007 la Regione Marche con la DGR n. 1471 del 27 ottobre 2008 ha adeguato, per i siti della rete Natura 2000 presenti sul territorio regionale, le misure di conservazione, già contenute nella DGR n. 864 dell'1 agosto 2007.

Successivamente il decreto ministeriale 22 gennaio 2009 ha apportato alcune modifiche ed integrazioni al DM 17 ottobre 2007.

In particolare l'articolo 1 del nuovo decreto stabilisce le seguenti modifiche ed integrazioni:

- all'art. 2, comma 4, lettera i), ultimo periodo le parole "2008/2009" sono sostituite da "2009/10";
- all'art. 5, comma 1, la lettera a) è soppressa;
- all'art. 5, comma 1, lettera d), ultimo periodo, le parole 2008/2009 sono sostituite da "2009/2010";
- all'art. 5, comma 1, lettera g), dopo le parole "(Aythya fuligula)" aggiungere le parole "fatte salve, limitatamente alla Pernice bianca, le zone ove sia stato monitorato e verificato un favorevole stato di conservazione di tali specie";
- all'art. 5, comma 1, lettera h), all'ultimo periodo, le parole "entro la data di emanazione dell'atto di cui all'art. 3, comma 1" sono sopresse;
- all'art. 5, comma 1, lettera i), all'ultimo periodo, dopo la parola "esistenti", sono aggiunte le parole "fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni";
- all'art. 5, comma 1, lettera o), il periodo "nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori" è sostituito da "per i mezzi degli aventi diritto, in qualità di proprietari, gestori e lavoratori e ai fini dell'accesso agli appostamenti fissi di caccia, definiti dall'art. 5 della legge n. 157/1992, da parte delle persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione, esclusivamente durante la stagione venatoria";
- all'art. 6, par. 13 – ZPS caratterizzate dalla presenza di valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche – dopo le parole "caccia agli ungulati" sono



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

aggiunte le parole "fuorché" nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di valichi montani, fermo restando quanto previsto dall'art. 21, comma 3, della legge n. 157/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

La sentenza del TAR Lazio n. 5239 del 25 maggio 2009 ha annullato le disposizioni di cui al 1°, 2°, 3° ed 8° capoverso del sopra riportato art. 1 del decreto ministeriale 22 gennaio 2009.

Tenuto conto di queste previsioni è stato effettuato l'adeguamento delle relative misure di conservazione contenute negli Allegati 1 e 2 della DGR n. 1471/2008, con l'eccezione della modifica del regime venatorio a carico della Pernice bianca, indicato nel quarto trattino sopra riportato, che non è stato considerato per la mancanza di tale specie nel territorio della regione Marche.

Inoltre, per quanto riguarda la proposta di modifica della lettera f) del Par. *Attività ed interventi* dell'Allegato 2 della DGR n. 1471/2008, contenente il divieto di svolgimento di manifestazioni motoristiche di qualsiasi genere al di fuori delle strade asfaltate, si evidenzia che questa è stata segnalata dal Comune di Apecchio al fine di salvaguardare lo svolgimento delle manifestazioni di un certo livello che tradizionalmente si svolgono in quello ed in altri comuni della regione. La proposta di modifica intenderebbe consentire lo svolgimento delle sole manifestazioni di rilievo nazionale ed internazionale che rappresentano appuntamenti tradizionali sul territorio, consentendone lo svolgimento sulle strade non asfaltate ma di uso pubblico, in questo modo facendo salva la disciplina della circolazione motorizzata fuoristrada, lungo i sentieri destinati alla circolazione dei pedoni, le piste forestali e le altre strade non di uso pubblico, contenuta nella precedente lettera e. del Par. *Attività ed interventi* dell'Allegato 2 della DGR n. 1471/2008.

A tale riguardo il competente ufficio regionale il 21 maggio 2009 ha chiesto, per e-mail, il parere agli enti cui l'articolo 24 della L.R. n. 6/2007 ha conferito le funzioni riguardanti la gestione dei siti Natura 2000.

Tenuto conto del necessario coordinamento dell'atto di adeguamento della DGR n. 1471/2008 con quello di approvazione del prossimo calendario venatorio, si è reso indispensabile reiterare la richiesta di parere ai soggetti gestori dei siti Natura 2000 con e-mail del 5 giugno 2009, indicando un termine massimo decorso il quale si sarebbe considerato acquisito il parere positivo.

Su tali presupposti è risultato che la maggior parte degli enti consultati non hanno comunicato alcuna risposta. Gli altri enti hanno risposto nel modo seguente:

- la Riserva naturale della Sentina ha espresso parere favorevole (v. e-mail 25 maggio 2009);
- la Comunità Montana del Metauro ha espresso parere favorevole (v. e-mail 26 maggio 2009);
- la Provincia di Pesaro e Urbino ha espresso parere negativo, in quanto la proposta appare inconciliabile con i principi, i valori e le finalità che regolano le misure di conservazione dei siti Natura 2000 (v. nota n. 34611 del 29 maggio 2009);
- il Parco del Conero ha trasmesso uno stralcio del regolamento del Parco (v. e-mail 7 giugno 2009);
- la Comunità Montana Alte Valli del Potenza e dell'Esino ha espresso parere favorevole (v. e-mail 8 giugno 2009);
- il Parco del San Bartolo ha espresso parere negativo, a causa del disturbo che tali attività motoristiche possono causare alle varie specie animali tutelate dalle Direttive comunitarie n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE (v. e-mail del 9 giugno 2009);
- il Parco dei Monti Sibillini ha riproposto un parere, espresso su una precedente richiesta del competente ufficio regionale, con il quale ritiene che eventuali deroghe al divieto potrebbero essere concesse solo per le manifestazioni già organizzate prima della emanazione delle misure di conservazione regionali, previa valutazione degli effetti sulle specie e gli habitat tutelati.



Alla luce di questi dati e tenuto conto che nel territorio delle Aree naturali protette vigono comunque le previsioni normative definite dai rispettivi strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti, facendo salve le loro previsioni qualora più restrittive rispetto a quanto indicato dalle misure regionali di conservazione, così come previsto al punto 5 del dispositivo della DGR n. 1471/2008, si ritiene accettabile la proposta di modifica della lettera f) del Par. *Attività ed interventi* dell'Allegato 2 della DGR n. 1471/2008, volta a consentire nelle ZPS, quale eccezione, la riedizione di manifestazioni motoristiche nazionali ed internazionali già svoltesi, che potranno effettuarsi anche su strade di uso pubblico non asfaltate purché venga espresso il parere positivo dell'ente cui l'art. 24 della L.R. n. 6/2007 affida la gestione del sito Natura 2000 interessato dalla manifestazione.

Ciò premesso si propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Il responsabile del procedimento

(Giancarlo Uncini)

P.F. AREE PROTETTE, PROTOCOLLO DI KYOTO, RIQUALIFICAZIONE URBANA

VISTO

Il dirigente

(Arch. Silvia Catalino)

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E PAESAGGIO

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il dirigente

(Arch. Antonio Minetti)

La presente deliberazione si compone di n. 5 pagine, di cui n. 0 pagine di allegati, che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta

(Dott. Bruno Brandoni)